



PROVINCIA DI MANTOVA

Prot. Int.n. 45 /2012

Mantova, 8 /5/2012

Al Collegio dei Revisori
dell'Amm.ne Provinciale di Mantova

Oggetto: Trasmissione Relazioni Tecnico Finanziaria e Illustrativa - Contrattazione decentrata integrativa personale non dirigente. Preintesa del 7/5/2012: " Accordo Decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2011".

A seguito della sottoscrizione della Preintesa di Contratto Decentrato Integrativo di cui in oggetto, tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale della Provincia di Mantova, siglata in data 7/5/2012, si trasmettono la Relazione Tecnico Finanziaria e la Relazione Illustrativa, secondo le prescrizioni contenute nell' art 40, comma 3 sexies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intitolato "Norme Generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

f.to Il Dirigente del Settore Risorse
Sviluppo Organizzativo e Affari
Istituzionali
Barbara Faroni



PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Risorse e Sviluppo Organizzativo ed Affari Istituzionali

Tel. 0376/204.716

Fax 0376/204.348

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Art 4, comma 3 del CCNL 2002-2005

In data 7/5/2012, la Provincia di Mantova e le Organizzazioni Sindacali territoriali con la Rappresentanza Sindacale Unitaria hanno sottoscritto la “Preintesa di Accordo Decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2011”.

Le delegazioni trattanti, infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CCNL 22/1/2004, si incontrano annualmente per determinare la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie in esecuzione ai criteri generali definiti nell'Accordo Decentrato per il quadriennio normativo in corso, nel rispetto dei vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali, dagli strumenti di programmazione economica e finanziaria dell'Amministrazione e quelli derivanti dalla applicazione delle norme di legge.

Pertanto la preintesa di accordo sottoscritta è finalizzata a dare attuazione al citato articolo 4, comma 1, il quale prevede che “ *...le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale..”*.

L'ipotesi di Accordo viene stipulata in vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 del 14/11/2008 e del successivo CCNL del 31/7/2009 riferito al biennio economico 2008-2009. La stessa tiene conto, altresì, della disciplina contenuta nei diversi contratti collettivi nazionali per il personale non dirigente ed in particolare del CCNL 1/4/1999, CCNL 14/9/2000, CCNL5/10/2001, CCNL 22/1/2004, CCNL 9/5/2006.

In via preliminare, è necessario ricordare che la disciplina relativa al fondo economico per le politiche di sviluppo delle e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1/4/1999 delle risorse decentrate, in correlazione con le norme sul contenimento delle spese di personale, è stata recentemente innovata dal D. Lgs. 150/2009 e successive modificazioni ed integrazioni e dal DL 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010 e che le principali nuove norme di riferimento sono ora rappresentate:

1. dall' art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001, laddove condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei “limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”;

2. dall' art. 9, comma 2-*bis*, della legge 122/2010, ove si stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”**.

Il richiamato art. 40 comma 3-quinquies pone delle precondizioni per l'applicazione degli incrementi facoltativi del fondo, richiedendo che l'ente locale rispetti :

a) i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale (nel caso dell'art. 15, comma 2, il limite percentuale dell'1/2% del monte salari anno 2001);

b) i parametri di virtuosità previsti dalle vigenti disposizioni e, dunque:

1. l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti inferiore al 50%;
2. la riduzione progressiva, anno dopo anno, della spesa assoluta di personale;
3. i limiti alle assunzioni previsti dalle norme (art. 14, comma 9 della legge n. 122/2010);
4. i vincoli di bilancio e, dunque, le previsioni degli stanziamenti;
5. il rispetto del patto di stabilità;
6. il rispetto di ogni altro strumento di contenimento della spesa, come ad esempio quelli disposti dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 e cioè:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Gli incrementi facoltativi sono stati quindi disposti in quanto l'ente rispetta i parametri di virtuosità sopra citati, e sono stati applicati nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale.

Il fondo è inoltre contenuto nei limiti dell'anno 2010, ed è stato ridotto in via preventiva e con verifica a fine anno, di una quota corrispondente alla somma algebrica dell'importo pro-capite moltiplicato rispettivamente per il numero delle cessazioni previste e delle assunzioni previste cessazioni previste, in proporzione ai mesi lavorati.

Si sottolinea, tra l'altro, come il fondo risorse decentrate è passato dal 2008 al 2009 rispettivamente da Euro 1.710.404,87 ad Euro 1.586.617,84. Il fondo per l'anno 2009 è stato, inoltre, liquidato parzialmente a causa della disposizione contenuta nell'art. 9, comma 4, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. I contenuti di questa disposizione, rafforzati dall'interpretazione del Ministero Economia e Finanze n. 96618 del 16/11/2010, hanno imposto agli Enti Locali di non erogare gli aumenti contrattuali da destinare alla contrattazione decentrata previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il biennio 2008-2009. L'ammontare complessivo del fondo per l'anno 2009 è sceso pertanto ad Euro 1.430.220,17.

L'ammontare complessivo liquidato del fondo per l'anno 2010 è stato pari ad Euro 1.474.201,58
L'ammontare del fondo per l'anno 2011 è pari ad Euro 1.466.751,51 determinato, per la parte stabile, con apposita determinazione dirigenziale n. 1194 del 11/10/2011 del Settore Risorse

Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali e, per la parte variabile, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 124 del 14/10/2011.

La Preintesa è stata definita, *in primis*, nell'ambito delle direttive formulate dalla Giunta Provinciale alla Delegazione Trattante di Parte Pubblica, espressa con la deliberazione sopra citata, in stretta correlazione agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo dell'Ente, delle scelte di bilancio e degli obiettivi di Peg.

La direttiva dell'organo esecutivo dell'Ente si è soffermata sui seguenti punti:

1. particolare attenzione è da riservare alla revisione delle risorse economiche del fondo tenuto conto di quanto espresso nei seguenti punti a) e b).
- a. le risorse di parte stabile (conseguenti all'applicazione di una serie di disposizioni contrattuali effettuata dal Dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali con determinazione n. 1194 del 11/10/2011):
 - sono comprensive della ridefinizione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Ccnl per il biennio economico 2000-2001, degli importi, derivanti dalla retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam del personale cessato dal servizio, ed, inoltre, degli importi di cui alla lettera L) del Ccnl dell'1/04/1999 (somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni);
 - sono riconfermate negli importi relativi all'incremento previsto dall'art. 4, comma 1, del CCNL 9 Maggio 2006 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dello 0,5% del monte salari 2003, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, in quanto il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, accertato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2005, è risultato non superiore al 39%, come attestato dal Dirigente del Settore Finanziario con nota del 04/09/2006, assunta agli atti del Servizio Risorse Sviluppo Organizzativo;
 - sono riconfermate negli importi relativi all'incremento previsto dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11 Aprile 2008 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali nella misura dello 0,6% del monte salari 2005, a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008, in quanto il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti, accertato con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2007, è risultato non superiore al 39%, come attestato dal Dirigente del Settore Finanziario con nota del 19/5/2008, prot.int. 29/08, assunta agli atti del Servizio Risorse Sviluppo Organizzativo, e nota del Dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo e Affari Istituzionali del 14/10/2008;
 - sono comprensive dell'importo relativo all'incremento previsto dall'art. 32, comma 7, del CCNL 22 Gennaio 2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, nella misura del 0,20% del monte salari dell'anno 2001, destinato al finanziamento delle alte professionalità, di cui all'art. 10, identificata nella posizione organizzativa deonominata "Ufficio Legale";
 - sono decurtate delle somme relative al trattamento accessorio del Personale Ata;
- b. le risorse di parte variabile :
 - sono riconfermate negli importi degli stanziamenti corrispondenti all'1,2% su base annua del monte salari dell'anno 1997 (esclusa la quota relativa alla dirigenza), ai sensi dell'art. 15, comma 2, del CCNL 1° Aprile 1999 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, in

quanto sussiste a seguito della razionalizzazione e riorganizzazione delle attività e salvo il necessario accertamento da parte del Nucleo di Valutazione di cui al comma 4 dell'art. 15, la capacità di bilancio per mantenere nel fondo delle risorse decentrate l'importo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, come previsto dall'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 1/4/1999, finalizzando le risorse alla produttività collettiva Risorse pari ad Euro 78.235,03

In particolare la Giunta Provinciale ha identificato i progetti e le attività dell'anno 2011 da destinare al finanziamento dell'art. 15, comma 2 nella misura massima consentita, riservandosi l'autorizzazione dell'erogazione delle somme dopo le necessarie verifiche a consuntivo da parte dell'OIV. I progetti sono i seguenti: "Sviluppo Formazione con formatori interni", "Gestione Albo Pretorio on-line", "Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale", "Servizi per il lavoro e servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi", "Procedimenti informatizzati", "Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione territoriale", "Riorganizzazione Servizio di pronta reperibilità", "Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al sistema della Regione Lombardia informatica e sviluppo del mercato elettronico", "Obiettivo generale di risparmio: estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata, risparmio consumi di carta, ulteriori risparmi".

- in applicazione dell'art. 73 della Legge n. 133/2008, come sopra già evidenziato, non sono più ricomprendibili dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- devono essere decurtate, in conformità alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 43 del 6/3/2008 delle risorse di parte variabile del fondo delle quote di trattamento accessorio destinate alle due unità di personale dipendente a tempo indeterminato assegnate all'Ufficio di Presidenza e Vicepresidenza per Euro 1.333,33. Tali risorse rientreranno nella disponibilità totale del Fondo 2012 dal momento che gli emolumenti di cui trattasi non vengono più erogati dall'inizio del nuovo mandato amministrativo;
- sono integrate con le risorse di cui all'art.15 lett. d) comma 1 del CCNL dell'1.4.1999 sopra citato per le seguenti motivazioni e importi, per un totale di euro 54.844,50:

Punto a) Risorse **stimate** pari ad Euro 6.000,00 per progetto di sponsorizzazione attivato dal Servizio Concessioni e Pubblicità, con il supporto del Servizio Manutenzioni Stradali, per la manutenzione del verde all'interno delle rotatorie di proprietà della Provincia (nota dirigenziale allegata/Progetto n. 62005 del Piano esecutivo di gestione 2011).

Risorse **stimate** pari ad Euro 15.720,00 per progetti di sponsorizzazione attivati dal Servizio Politiche Sociali, Servizio Istruzione, Servizio Turismo, per pubblicazioni varie (Progetto n. 74002 del Piano esecutivo di gestione 2011).

Punto b) Risorse pari ad Euro 7.372,60 per convenzione per la gestione delle procedure di esproprio per conto di numerosi comuni mantovani (nota della P.O. Responsabile del Servizio allegata).

Risorse pari a complessivi Euro 11.400,93 per convenzione con la Provincia di Brescia e con la Provincia di Bergamo per il conferimento a titolo oneroso di alcuni esemplari di lepre europea provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura mantovane a scopo di reintroduzione nel territorio bergamasco. (nota dirigenziale allegata).

Queste risorse potranno essere rese disponibili solo a seguito della possibilità di introitare effettivamente tali somme.

- sono integrate dalle risorse non spese in corso d'anno per remunerare il lavoro straordinario calcolate a consuntivo con determinazione assunta in data odierna in Euro 42.784,04

2. la quota parte delle risorse stabili del fondo complessivo, di cui all'art. 15 del CCNL 1/04/1999, da destinare all'istituto delle progressione orizzontali, non può essere incrementata rispetto alla spesa consolidata anche alla alla luce delle art. 40, comma 3-bis del D.Lgs.n. 165/2001 (così come modificato dalla legge n. 15/2009) che tiene conto dell'opportunità di mantenere ancora una parte di risorse stabili disponibili da destinare all'istituto della produttività;
3. conferma della disciplina già prevista per i diversi istituti economici (indennità di responsabilità, disagio, indennità accessorie varie etc). Tali indennità, avendo un riscontro di criteri nei contratti vigenti sia nazionali che integrativi, non necessitano di ulteriore contrattazione annuale, non sussistendo modificazioni organizzative che determinino la necessità di rivisitare dal punto di vista giuridico gli istituti;
4. per l'istituto della produttività: con deliberazione di Giunta Provinciale n. 50 del 29/3/2011 è stato rivisto il Sistema di Valutazione della Performance approvato con deliberazione precedente n.176/2010 e in particolare che con riferimento al citato art. 4 del CCNL del 31/7/2009 e all'art. 37 del CCNL 22/1/2004, per quanto concerne l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione delle prestazioni e delle attività dell'amministrazione, occorre precisare:
 - a) La condizione per l'attribuzione del trattamento economico accessorio ai dipendenti è che la Performance di Ente sia ritenuta adeguata dall'O.I.V. Qualora la percentuale di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza (Settore) sia inferiore al 75% il trattamento economico accessorio in base alla valutazione della performance individuale viene rideterminato con un abbattimento del 10%. Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dal P.e.g. e dagli "Indicatori di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione di servizi dell'ENTE", predisposti dai dirigenti e anch'essi allegati al PEG e assegnati al centro di responsabilità o servizio e sui comportamenti individuali (con riferimento al comportamento organizzativo, capacità tecnico-operative, professionalità espressa e propensione al miglioramento e all'innovazione, cooperazione e relazioni interpersonali, orientamento all'utenza impegno ad assicurare la continuità del servizio e la flessibilità, calibrati rispetto alle diverse categorie d'inquadramento);
 - b) la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati dovrà effettuarsi a posteriori sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei valori degli indicatori gestionali di efficienza e efficacia rispetto all'atteso o allo storico;
si conferma, altresì, l'applicazione della disciplina contrattuale già definita, I sistemi di incentivazione del personale devono essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività individuali o di progetti strategici trasversali, anche pluriennali, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei servizi, tenuto conto di disposto dall'art. 15 del CCNL dell'1/04/1999.
L'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi devono realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati. Ciò determina il divieto assoluto di erogazione di compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.
 - c) la certificazione sull'autorizzazione di erogazione del premio, a cura dei servizi di controllo interno, coinciderà con la valutazione definita al punto b);
 - d) la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dal responsabile a cui è assegnato l'obiettivo ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 31.3.99;
5. rispetto alle risorse di cui all'art.15 lett. d) comma 1 del CCNL dell'1.4.1999, fatto salvo che potranno essere rese disponibili solo a seguito della possibilità di introitare effettivamente le somme di cui al citato art. 43, dovranno essere destinate al personale che hanno partecipato

a vario titolo ai progetti di sponsorizzazione/convenzione, introducendo meccanismi di perequazione retributiva rispetto al restante personale.

Rispetto a tali direttive, lo stesso organo esecutivo, considera fatte salve tutte le piccole modifiche non sostanziali che la delegazione, in fase di trattativa, ritiene opportune al fine di addivenire alla stipula dell'accordo. Tali modifiche potranno essere ratificate con la successiva deliberazione di autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo.

Occorre, altresì, ricordare che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 143 del 23/12/2011, sulla scorta delle disposizioni di cui al D. Lgs. 141/2011 che ha dettato una particolare disciplina transitoria per l'effettiva applicazione della differenziazione retributiva in fasce di cui al D. Lgs 150/2009, l'Ente ha disposto il rinvio dell'applicazione della differenziazione per fasce retributive del vigente Sistema di Valutazione della Performance.

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011 ammonta pertanto a complessivi Euro 1.466.751,51, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, di cui Euro 1.325.977,67 a titolo di risorse stabili ex art. 31, 2° comma ed Euro 141.473,84 ex art. 31, comma 3 a cui si aggiungono sempre in parte variabile Euro 101.360,15, quale importo liquidato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lettera k), per incentivi dell'avvocatura interna ed per progettazione e pianificazione.

Ancora in merito alla costituzione del fondo 2011, si ricorda che già con l'anno 2007, pur non essendo ancora concluso l'iter definitorio di quantificazione e trasferimento, a regime, delle risorse finanziarie sino ad oggi assegnate solo annualmente alla Provincia dalla Regione Lombardia, per la retribuzione accessoria del personale già inquadrato nei ruoli regionali della formazione e trasferito, con decorrenza dal 1/01/2002, negli organici provinciali, si è provveduto ad unificare e far confluire le risorse decentrate afferenti al personale Cfp ed ex Cite nell'unico fondo per il trattamento accessorio, anche in conformità a quanto previsto da pareri espressi dall'Aran e dal Dipartimento Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno.

A tal proposito si evidenzia che con Informativa di Giunta Provinciale n. 68 del 16/12/2011 e successiva nota di comunicazione del Dirigente della Formazione Professionale e Lavoro Gianni Petterlini e del Direttore dell'Azienda For. Ma Gabriele Martignoni si è proceduto all'avvio delle procedure di passaggio del personale all'Azienda Speciale For. Ma per effetto di trasferimento di funzioni e di attività. Pertanto presubilmente nel corso del 2012 si procederà alla riduzione del fondo per la parte riferita a tale personale.

Occorre, inoltre, precisare, che la preintesa, di cui trattasi, è diretta a definire la distribuzione delle risorse per il solo anno 2011, tenendo conto della precedente sottoscrizione e del contenuto dei vigenti accordi decentrati di Ente.

Premesso ciò, in tale ambito di indirizzo politico l'attività contrattuale per l'anno 2011 è stata svolta con le seguenti modalità :

- determinazione dirigenziale n. 1194 del 11/10/2011 di costituzione della parte stabile del fondo;
- deliberazione di Giunta Provinciale n. 124 del 14/10/2011
- determinazione dirigenziale n. 430 dell'08/05/2012 di presa d'atto dei dati relativi al Fondo a consuntivo 2011;

Come evidenziato nello schema allegato il fondo è contenuto e ricondotto nei limiti dell'anno 2010, ed è stato ridotto in via preventiva e con verifica a fine anno, di una quota corrispondente alla somma algebrica dell'importo pro-capite moltiplicato rispettivamente per il numero delle

cessazioni previste e delle assunzioni previste cessazioni previste, in proporzione ai mesi lavorati. La decurtazione operata sulle risorse decentrate è stata effettuata sulla base dei principi generali e della metodologia di calcolo indicati nella circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 15/4/2011. Tale circolare, tra l'altro, era indirizzata alle amministrazioni dello Stato, quali ministeri, enti pubblici non economici, università etc., non anche agli enti locali e riportava principi a cui adeguarsi nell'applicazione della norma in esame sicuramente adatti e coerenti alle realtà di grandi dimensioni come quelle degli Enti direttamente destinatari della stessa. Si è ritenuto di contestualizzare tali principi alla media realtà dimensionale della Provincia per garantire una corretta gestione delle risorse a disposizione e dei connessi obblighi retributivi in rapporto al periodo di effettivo servizio del personale durante l'anno. Tale criteriop risulta più corretto in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nella'anno di cessazione. Le medesime considerazioni devono essere fatte per il personale assunto durante l'anno. In questo senso si è espressa anche la Corte dei Conti sezione Lombardia con delibera n. 324/2011.

- Le risorse economiche del fondo sono rappresentate nell'apposito prospetto di finanziamento del fondo suddiviso in :

1. quota di risorse decentrate "stabili" pari ad Euro 1.325.277,67
2. quota di risorse decentrate "eventuali e variabili" pari ad Euro 141.473,84;
quota di risorse decentrate variabili liquidate in corso d'anno per incentivazioni art. 15, comma 1 lett. k) pari ad Euro 101.360,15.

per un totale complessivo del fondo pari ad Euro 1.568.111,66

- L'utilizzo delle risorse economiche è rappresentato nell'apposito prospetto e può essere così sintetizzato:

1. posizioni organizzative Euro 404.703,45 finanziamento parte stabile
2. Indennità ex 8^a q.f. Euro 1.861,44 finanziamento parte stabile
3. indennità comparto Euro 193.944,33 finanziamento parte stabile
4. indennità di docenza Euro 6.268,59 finanziamento parte stabile
5. Progressioni economiche Euro 591.823,75 finanziamento parte stabile

Totale speso parte stabile Euro 1.198.601,56

Risorse residuali di parte stabile da spendere per istituti di parte variabile pari ad Euro 126.676,11

1. Disagio Euro 15.030,07 finanziamento parte variabile
2. Responsabilità Euro 49.850,00 finanziamento parte variabile
3. Indennità accessorie Euro 68.823,25 finanziamento parte variabile
4. Prod. Miglioramento servizi Euro 107.804,09 finanziamento parte variabile
5. Produttività 30% vincolata Cfp Euro 26.642,54 finanziamento parte variabile

Totale speso parte variabile Euro 141.473,84+107.804,09 parte stabile

I criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate dal CCNL 1/4/1999 all'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, in particolare mirano:

- a garantire gli importi previsti per gli obblighi del contratto nazionale (indennità di comparto, di docenza, etc.) per gli obblighi derivanti da scelte organizzative dell'Ente (indennità di reperibilità, maneggio valori, indennità rischio, etc);

- a riservare risorse finanziarie sufficienti a garantire un adeguato riconoscimento alle retribuzioni delle posizioni organizzative in base alle scelte effettuate e alle esigenze relative all'ottimale funzionamento dell'Ente;
- a mantenere comunque "significatività" per gli importi da destinare al riconoscimento della qualità prestazionale dell'anno e ai risultati del lavoro (produttività);
- ad erogare le ulteriori indennità (responsabilità e disagio) nel limite delle risorse decentrate rimanenti e previste dal bilancio.

In particolare, dal punto di vista giuridico, le delegazioni trattanti hanno confermato la disciplina dei diversi istituti prevista dall'Accordo decentrato sui criteri generali per la gestione degli istituti a regime a far tempo dall'esercizio 2004", sottoscritto in data 6/8/2004 e seguenti (sopra richiamati) con la previsione di alcune modifiche in merito all'utilizzo delle risorse.

L'impostazione generale della preintesa di accordo è stata definita nel rispetto dei vincoli del nuovo art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001 così come modificato dal D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in merito all' "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni".

Si trasmette in allegato la copia della suddetta Preintesa relativa all'Accordo Decentrato sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2011 .

Da un punto di vista finanziario si trasmettono, altresì, in allegato:

- il prospetto delle risorse complessive destinate al finanziamento del Fondo per l'anno 2011, suddiviso in parte fissa (ammontare delle risorse con carattere di certezza e stabilità e continuità, ai sensi dell'art. 32, comma 2) ed in parte variabile (ammontare delle risorse con carattere di eventualità e variabilità – integrazioni annuali);
- il prospetto di utilizzo di tali risorse

Si specifica, peraltro, che lo stanziamento della spesa trova copertura:

- sui cap. 12190 per retribuzioni, cap. 12193 per oneri e cap. 12770 del Peg 2012 – RP 2011, sul capitolo 12190 - Rp 2010 (per le somme non utilizzate del fondo 2010), e sul capitolo 12196 del Peg 2012 – rp 2011 per i risparmi del lavoro straordinario.

Tali oneri sono compatibili con il contesto del vincolo di riduzione della spesa per il personale anno 2011 ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 14, comma 7 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Mantova, 08 maggio 2012

f.to Il Dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo
ed Affari Istituzionali
D.ssa Barbara Faroni



PROVINCIA DI MANTOVA

Settore Risorse e Sviluppo Organizzativo ed Affari Istituzionali

Tel. 0376/204.716

Fax 0376/204.348

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Art 40, comma 3 sexies del D.Lgs 165/2001

PREMESSA NORMATIVA

L'art. 40 del D.Lgs.165/01, riscritto dal D. Lgs. 150/2009, prevede che ogni contratto integrativo sia corredato di una relazione illustrativa che evidenzi, tra l'altro, gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati.

La manovra finanziaria approvata con il D.L. 78/2010, nel riscrivere l'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 ha previsto che l'obbligo della riduzione della spesa di personale vada perseguito mediante azioni autonome di contenimento degli oneri che si ispirino, tra l'altro, anche al principio di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.

Inoltre, il D.Lgs.n.150/2009, ha posto l'accento in modo particolare sulla distribuzione delle varie forme di incentivazione in via correlata alla valorizzazione del merito, da valutarsi nell'ambito della performance individuale e organizzativa.

La costituzione dei fondi per l'anno 2011 risente inoltre in modo rilevante delle disposizioni in merito al contenimento della spesa per il pubblico impiego recate dalle norme contenute nel D.L. 78/2010, che ha previsto il blocco della contrattazione nazionale fino al 2013, senza possibilità di recupero, ed ha inoltre stabilito, da una parte che il trattamento economico ordinariamente spettante ai singoli dipendenti per gli anni 2011-2013 non può sperare quello del 2010 (con alcune eccezioni), e, dall'altra che i fondi decentrati non possono superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e devono essere proporzionalmente ridotti rispetto alle cessazioni dal servizio.

CRONOLOGIA ATTI

Il CCDI 2011, di cui si allega la preintesa, costituisce l'esito di un processo iniziato con la redazione del bilancio preventivo 2011, che ne ha definito i limiti finanziari di massima .

I passaggi più significativi, in termini formali, per la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2011 e per definirne le modalità di utilizzo, sono stati i seguenti:

Con determinazione dirigenziale n. 1194 dell'11/10/2011 sono state definite le risorse di parte stabile per l'anno 2011.

Con deliberazione di Giunta Provinciale n.124 del 14/10/2011 sono state definite le risorse di parte variabile del fondo di competenza dell'organo esecutivo e le direttive alla delegazione trattante nella successiva conduzione delle trattative con la controparte sindacale .

Con determinazione n. 430 dell'8/5/2012 si è preso atto dei dati a consuntivo del Fondo 2011.

Si ritiene utile evidenziare in sintesi le linee direttive impartite, che hanno maggiore importanza in termini di riflessi sull'incentivazione del personale:

➤ sotto il profilo tecnico della costituzione del fondo:

- 1) prendere atto dell'obbligo normativo per cui il fondo risorse decentrate non può superare, fino alla data del 31/12/2013, l'ammontare dell'anno 2010;
- 2) destinare al fondo, al fine del miglioramento della produttività individuale e organizzativa, i risparmi derivanti dalle sponsorizzazioni secondo le modalità previste dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 5/8/2010
- 3) integrare, ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 4 del CCNL 1.4.1999 le risorse economiche destinate al fondo sino ad un massimo dell'1,2 del monte salari 1997
In particolare la Giunta Provinciale ha identificato i progetti e le attività dell'anno 2011 da destinare al finanziamento dell'art. 15, comma 2 nella misura massima consentita, riservandosi l'autorizzazione dell'erogazione delle somme dopo le necessarie verifiche a consuntivo da parte dell'OIV. I progetti sono i seguenti:
"Sviluppo Formazione con formatori interni", "Gestione Albo Pretorio on-line", "Implementazione pubblicazione e gestione modello di portale di rete territoriale", "Servizi per il lavoro e servizi sociali distrettuali: monitoraggio e sperimentazione della rete dei servizi", "Procedimenti informatizzati", "Revisione e ottimizzazione degli strumenti per la gestione condivisa dei livelli informativi relativi alla pianificazione territoriale", "Riorganizzazione Servizio di pronta reperibilità", "Acquisti on-line: passaggio dalla piattaforma attualmente in uso al sistema della Regione Lombardia informatica e sviluppo del mercato elettronico", "Obiettivo generale di risparmio: estensione dell'utilizzo della posta elettronica certificata, risparmio consumi di carta, ulteriori risparmi".
Questi progetti contenuti nel Piano esecutivo di Gestione dell'anno 2011 hanno un impatto positivo sia livello di utenza che di innovatività dell'attività amministrativa dell'Ente
- 4) integrare il fondo per Euro convenzioni come indicato nella relazione tecnico-finanziaria;
- 5) dare atto che le integrazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere verificate ed attestate a consuntivo;
- 6) dare atto che le somme non spese nel 2010, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 1 L. 133/08, saranno riutilizzate nel fondo 2011.

➤ sotto il profilo della contrattazione sui criteri di riparto del fondo:

- 1) per l'istituto della produttività con riferimento ai sistemi di valutazione dell'Ente si precisa:

A) La condizione per l'attribuzione del trattamento economico accessorio ai dipendenti è che la Performance di Ente sia ritenuta adeguata dall'O.I.V. Qualora la percentuale di raggiungimento degli obiettivi della struttura di appartenenza (Settore) sia inferiore al 75% il trattamento economico accessorio in base alla valutazione della performance individuale viene rideterminato con un abbattimento del 10%. Il sistema d'incentivazione del personale si baserà sull'attuazione degli obiettivi tratti dal P.e.g. e dagli "Indicatori di misurazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione di servizi

dell'ENTE", predisposti dai dirigenti e anch'essi allegati al PEG e assegnati al centro di responsabilità o servizio e sui comportamenti individuali (con riferimento al comportamento organizzativo, capacità tecnico-operative, professionalità espressa e propensione al miglioramento e all'innovazione, cooperazione e relazioni interpersonali, orientamento all'utenza impegno ad assicurare la continuità del servizio e la flessibilità, calibrati rispetto alle diverse categorie d'inquadramento);

B) la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati dovrà effettuarsi a posteriori sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei valori degli indicatori gestionali di efficienza e efficacia rispetto all'atteso o allo storico.

I sistemi di incentivazione del personale sono finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività individuali o di progetti strategici trasversali, anche pluriennali, basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei servizi, tenuto conto di disposto dall'art. 15 del CCNL dell'1/04/1999.

L'incentivazione della produttività ed il miglioramento dei servizi devono realizzarsi attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, in modo selettivo e secondo risultati accertati. Ciò determina il divieto assoluto di erogazione di compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati.

C) la certificazione sull'autorizzazione di erogazione del premio, a cura dei servizi di controllo interno, coinciderà con la valutazione definita al punto b);

D) la valutazione della prestazione individuale verrà svolta dal responsabile a cui è assegnato l'obiettivo ai sensi dell'articolo 6 del CCNL 31.3.99;

2) Rispetto alle risorse stanziare per convenzioni e sponsorizzazioni le somme disponibili per il trattamento accessorio sono state destinate al personale che ha partecipato a vario titolo alle convenzioni, con l'introduzione di meccanismi di perequazione.

3) Per gli istituti contrattuali diversi dalla produttività si conferma l'applicazione della disciplina contrattuale già definita.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Mantova, 08/05/2012

f.to Il Dirigente del Settore Risorse Sviluppo Organizzativo
ed Affari Istituzionali
D.ssa Barbara Faroni